



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Racchetti - da Vinci"

LICEO CLASSICO LICEO LINGUISTICO LICEO SCIENTIFICO

Via Ugo Palmieri, 4 - 26013 CREMA

☎ 0373 256424 ✉ e mail: CRIS013001@pec.istruzione.it / CRIS013001@istruzione.it

Codice Fiscale:82004890198 Codice Meccanografico:CRIS013001

REGOLAMENTO CONCERNENTE IL DIVIETO DI FUMO

(APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO

NELLA SEDUTA DEL 09 FEBBRAIO 2022 CON DELIBERA N. 20)

ART. 1 - PREMESSA

ART. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 3 - FINALITA'

ART. 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 5 - DESTINATARI

ART. 6 - INFORMAZIONE SUL DIVIETO DI FUMO

ART. 7 - RESPONSABILI DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

ART. 8 - PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

ART. 9 - SANZIONI

ART. 10 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

ART. 11 - VALIDITA' E REVISIONE

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Racchetti - da Vinci"

LICEO CLASSICO LICEO LINGUISTICO LICEO SCIENTIFICO

Via Ugo Palmieri, 4 - 26013 CREMA

☎ 0373 256424 ✉ e mail: CRIS013001@pec.istruzione.it / CRIS013001@istruzione.it

Codice Fiscale:82004890198 Codice Meccanografico:CRIS013001

EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO CONCERNENTE IL DIVIETO DI FUMO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTA la legge 11 novembre 1975, n. 584;

VISTA la circolare del Ministero della Sanità 28 marzo 2001, n. 4;

VISTI gli articoli 5 e 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTI l'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, ed il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003;

VISTA la circolare del Ministero della Salute 17 dicembre 2004;

VISTO l'art. 1, c. 189, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

VISTA la legge 18 marzo 2008, n. 75;

VISTO il decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81;

VISTO l'art. 4 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni nella legge 08 novembre 2013, n. 128;

VISTA la circolare del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 27 gennaio 2014, prot. n. 527;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 20/2021-2022 del 09 febbraio 2022, che ha approvato il testo seguente,

EMANA

il presente *"Regolamento concernente il divieto di fumo"*.

Tale Regolamento viene pubblicato sul sito dell'Istituzione Scolastica nella sezione *"Regolamenti"*.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Claudio Venturelli

*Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa ad esso connessa*



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Racchetti - da Vinci"

LICEO CLASSICO LICEO LINGUISTICO LICEO SCIENTIFICO

Via Ugo Palmieri, 4 - 26013 CREMA

☎ 0373 256424 ✉ e mail: CRIS013001@pec.istruzione.it / CRIS013001@istruzione.it

Codice Fiscale:82004890198 Codice Meccanografico:CRIS013001

REGOLAMENTO CONCERNENTE IL DIVIETO DI FUMO

(approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 09 febbraio 2022 con delibera n. 20)

Articolo 1 - Premessa

1. Il presente Regolamento è pubblicato in considerazione dell'interesse principale della tutela della salute di tutti coloro che frequentano l'Istituzione Scolastica, fumatori e non fumatori.
2. La *ratio* della normativa non intende avere un carattere puramente coercitivo e repressivo, quanto piuttosto una connotazione educativa, che si inquadra nell'ambito del più generale obiettivo della prevenzione dalle dipendenze e della formazione a sani e corretti stili di vita.

Articolo 2 - Riferimenti normativi

1. Il presente Regolamento si richiama ai seguenti riferimenti normativi:
 - art. 32 della Costituzione;
 - legge 11 novembre 1975, n. 584 (*Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico*);
 - circolare del Ministero della Sanità 28 marzo 2001, n. 4 (*Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo*);
 - art. 51 (*Tutela della salute dei non fumatori*) della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 (*Attuazione dell'art. 51, c. 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori*);
 - circolare del Ministero della Salute 17 dicembre 2004 (*Indicazioni interpretative ed attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori*);



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Racchetti - da Vinci"

LICEO CLASSICO LICEO LINGUISTICO LICEO SCIENTIFICO



Via Ugo Palmieri, 4 - 26013 CREMA

☎ 0373 256424 ✉ e mail: CRIS013001@pec.istruzione.it / CRIS013001@istruzione.it

Codice Fiscale:82004890198 Codice Meccanografico:CRIS013001

- art. 1, c. 189, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sull'aumento delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumo previste dall'art. 51, c. 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- legge 18 marzo 2008, n. 75 (*Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003*);
- art. 4 (*Tutela della salute nelle Scuole*) del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni nella legge 08 novembre 2013, n. 128;
- circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 27 gennaio 2014, prot. n. 527 (*Attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 4 del D.L. n. 104 del 12 settembre 2013, convertito con modificazioni in L. n. 128 dell'08 novembre 2013*).

Articolo 3 - Finalità

1. Il presente Regolamento si prefigge di:

- a) tutelare la salute di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, non solo in forma di repressione del fenomeno del fumo, ma soprattutto con la realizzazione di momenti di attività informative;
- b) contribuire a diffondere la consapevolezza dei gravi rischi connessi all'esposizione al fumo;
- c) prevenire l'abitudine di fumare ed incoraggiare i fumatori a smettere;
- d) fare della Scuola un motore di educazione alla legalità e di condivisione di regole destinate a garantire la civile convivenza democratica;
- e) far rispettare il divieto di fumo in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto (art. 4 del decreto-legge n. 104/2013, convertito con modificazioni nella legge n. 128/2013);
- f) promuovere le attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall'Istituzione Scolastica;
- g) rendere compartecipe la famiglia delle scelte educative sulla base del patto sottoscritto con la Scuola all'atto dell'iscrizione, nel quale si ricorda ai tutori la responsabilità in solido (c.d. *culpa in educando*) per l'inosservanza delle disposizioni da parte dei minori.

Articolo 4 - Ambito di applicazione

1. E' vietato fumare in tutti i locali delle strutture scolastiche, ivi compresi i vani di transito, i servizi igienici e le aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto in tutte le sue sedi.



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Racchetti - da Vinci"

LICEO CLASSICO LICEO LINGUISTICO LICEO SCIENTIFICO

Via Ugo Palmieri, 4 - 26013 CREMA

☎ 0373 256424 ✉ e mail: CRIS013001@pec.istruzione.it / CRIS013001@istruzione.it

Codice Fiscale:82004890198 Codice Meccanografico:CRIS013001

2. E' altresì vietato nei locali di cui sopra e nelle aree all'aperto di pertinenza della Scuola l'utilizzo di sigarette elettroniche.
3. E' vietato uscire dai cancelli della Scuola per fumare durante l'orario scolastico.

Articolo 5 - Destinatari

1. Il presente Regolamento è rivolto con effetti obbligatori a tutto il personale, agli alunni dell'Istituto e a chiunque ne frequenti a qualsiasi titolo, ed anche per un tempo limitato, locali e pertinenze.

Articolo 6 - Informazione sul divieto di fumo

1. La divulgazione dell'informazione inerente il divieto di fumo nella Scuola è affidata all'affissione in posizione facilmente individuabile di idonea cartellonistica e ad apposita nota integrativa (direttiva) del Dirigente Scolastico, nonché all'attuazione di interventi educativi mirati da parte di Docenti e/o di personale esperto.
2. La cartellonistica è rappresentata dal pittogramma che richiama i riferimenti normativi e le sanzioni applicabili ai trasgressori, nonché il nominativo degli incaricati alla contestazione e verbalizzazione dell'infrazione e del personale tenuto alla vigilanza.

Articolo 7 - Responsabili dell'applicazione del divieto di fumo

1. Il Dirigente Scolastico è responsabile dell'osservanza del divieto di fumo, e si avvale per la vigilanza di Docenti, denominati Addetti antifumo, cui spetterà rilevare le violazioni.
2. Tutto il personale scolastico, docente ed A. T. A., ha comunque l'obbligo di vigilare e di segnalare le eventuali infrazioni riscontrate agli Addetti antifumo individuati dal Dirigente Scolastico.
3. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella vigilanza durante l'intervallo.
4. Gli Addetti antifumo restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.
5. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Addetto antifumo incaricato è un Pubblico Ufficiale, e come tale gode del potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori nell'ambito scolastico.

Articolo 8 - Procedura di accertamento



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Racchetti - da Vinci"

LICEO CLASSICO LICEO LINGUISTICO LICEO SCIENTIFICO



Via Ugo Palmieri, 4 - 26013 CREMA

☎ 0373 256424 ✉ e mail: CRIS013001@pec.istruzione.it / CRIS013001@istruzione.it

Codice Fiscale:82004890198 Codice Meccanografico:CRIS013001

1. Nei casi di violazione del divieto di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del presente Regolamento, gli Addetti antifumo di cui all'art 7 procedono alla contestazione previo accertamento della violazione e con la redazione del relativo verbale, utilizzando la modulistica dell'Amministrazione Scolastica. I moduli per la contestazione sono a disposizione del personale preposto all'applicazione del divieto presso la Segreteria Amministrativa dell'Istituto.
2. La violazione, quando possibile, va contestata immediatamente tramite la consegna al trasgressore maggiorenne di copia del verbale, oppure notificata a cura dell'Istituto al suo domicilio entro giorni 30 (trenta) dall'accertamento. Se il trasgressore è un alunno maggiorenne, l'Istituzione Scolastica comunicherà comunque il fatto alla famiglia, dandole informazioni sulla trasgressione nonché sulla sanzione comminata. In ogni caso, l'Addetto informa tempestivamente il Dirigente Scolastico.
3. In caso di impossibilità di contestazione immediata per l'allontanamento o il rifiuto del trasgressore di fornire le generalità e ricevere il verbale, l'Addetto antifumo trascrive quanto sopra sul verbale. Al trasgressore, se comunque identificato, va notificata, entro giorni 30 (trenta) dall'accertamento, copia del verbale.
4. Nel caso in cui il trasgressore sia minorenni, l'Addetto, dopo aver proceduto all'accertamento della violazione e alla redazione del relativo verbale, notifica attraverso gli Uffici di Segreteria copia del verbale, entro giorni 30 (trenta) dall'accertamento, ai genitori del trasgressore, a mani o per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Il verbale, se notificato con contestazione immediata, deve essere sottoscritto sia dall'Addetto, sia dal trasgressore, il quale riceve copia del verbale come segno di contestazione immediata. Qualora il trasgressore si rifiuti di firmare, in luogo della firma l'Addetto annota tale rifiuto sul verbale. La compilazione del verbale va completata con l'apposizione del timbro della struttura e l'indicazione del numero progressivo corrispondente alla registrazione sulla scheda riassuntiva delle infrazioni, tenuta dagli Uffici di Segreteria. Il trasgressore ha diritto di far inserire nel verbale ogni pertinente dichiarazione a supporto delle proprie ragioni. L'Addetto provvede alla trasmissione immediata del verbale al Dirigente Scolastico.
6. Una copia della ricevuta del versamento deve essere fatta pervenire alla Segreteria dell'Istituzione Scolastica, quale prova dell'effettuato pagamento, entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.

Articolo 9 - Sanzioni



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Racchetti - da Vinci"

LICEO CLASSICO LICEO LINGUISTICO LICEO SCIENTIFICO



Via Ugo Palmieri, 4 - 26013 CREMA

☎ 0373 256424 ✉ e mail: CRIS013001@pec.istruzione.it / CRIS013001@istruzione.it

Codice Fiscale:82004890198 Codice Meccanografico:CRIS013001

1. Ai contravventori sono applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.
2. L'infrazione al divieto di fumo nonché di utilizzo delle sigarette elettroniche è punito con sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, come stabilito dalla legge n. 584/1975 e come aumentato dalla legge n. 311/2004, va da un minimo di Euro 27,50 ad un massimo di Euro 275,00. La misura è raddoppiata se la violazione è commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza od in presenza di bambini fino a dodici anni.
3. Gli Addetti antifumo applicheranno di norma al trasgressore la sanzione minima; in caso di recidiva graderanno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima.
4. Al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.
5. I dipendenti nonché gli alunni dell'Istituto Scolastico che non osservino il divieto di fumo, oltre alla sanzione pecuniaria, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari.

Articolo 10 - Pubblicità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, formalizzato con atto deliberativo, verrà pubblicato all'Albo presente sul sito istituzionale e nella sezione *Regolamenti* del sito stesso, in modo che tutti possano prenderne visione.

Articolo 11 - Validità e revisione

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data della pubblicazione all'Albo *on-line* sul sito istituzionale.
2. Il Consiglio di Istituto procede alla revisione del presente Regolamento ogni qual volta ciò si renda necessario per adeguarlo all'evoluzione della normativa antifumo.

Articolo 12 - Disposizioni finali

1. Tutti i soggetti che a qualsiasi titolo frequentino le strutture dell'Istituto sono tenuti al rispetto del presente Regolamento.
2. Per quanto non espressamente previsto nel Regolamento, è fatto rinvio alle vigenti disposizioni di legge che disciplinano la materia.